# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA GANGA, ZAVETTIERI, PRINCIPE, MUNDO**

*Presentata il 15 dicembre 1988*

Istituzione della provincia di Crotone

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il consiglio comunale di Crotone ha deliberato fin dal febbraio 1985, con voti unanimi, di « inoltrare richiesta ai competenti organi parlamentari d'istituire la nuova provincia di Crotone nell'ambito della regione Calabria », comprendendovi i seguenti comuni: Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Sellia Marina, Sersale, Strongoli, Umbriatico, Verzino, per circa 200.000 abitanti.

Secondo l'ultimo censimento del 1981, la regione Calabria è costituita da 3 province, 409 comuni, 2.061.182 abitanti, la superficie complessiva è di 15.080 chilometri quadrati, la densità di 136 abitanti per chilometro quadrato, la sua lunghezza è di oltre 300 chilometri.

La Calabria è una regione che ancora non conosce sviluppo; i tentativi dell'ultimo decennio sono finiti nel nulla lasciando ferite aperte.

Il sottosviluppo economico è l'aspetto più grave ma non l'unico della crisi che investe questa regione; c'è una profonda crisi di rappresentatività politica e istituzionale che rischia di provocare le degenerazioni della democrazia e dei rapporti civili della società calabrese.

La proposta d'istituire la nuova provincia di Crotone rientra nei criteri generali di metodo, definiti dal Senato nella passata legislatura, e dei provvedimenti sulle autonomie locali.

Nel territorio provinciale proposto si svolgono la maggior parte dei rapporti socio-economici e storico-culturali della

popolazione residente; il territorio provinciale proposto ha un'estensione di oltre 100.000 ettari con più di 200.000 abitanti; le attività produttive esistenti, o possibili, consentono una programmazione dello sviluppo che può favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; l'intero territorio di ogni comune proposto per la costituenda provincia di Crotone fa parte della stessa.

L'efficienza amministrativa non può non tener conto di una revisione delle attuali circoscrizioni provinciali, tenendo presente che la Calabria è l'unica regione che ha soltanto 3 province, pur essendo estesa per oltre 15.080 chilometri quadrati, e 409 comuni; mentre l'Abruzzo con una superficie di 10.794 chilometri quadrati, 1.217.791 abitanti e 305 comuni, ha 4 province; le Marche con 9.694 chilometri quadrati, 1.412.404 abitanti e 246 comuni, ha 4 province; la Liguria con 5.413 chilometri quadrati, 1.807.893 abitanti, 235 comuni, ha 4 province; il Molise con 4.438 chilometri quadrati, 328.371 abitanti e 136 comuni, ha 2 province; l'Umbria con 8.456 chilometri quadrati, 807.552 abitanti e 219 comuni, ha 2 province.

Per quanto esposto e per altri aspetti che saranno illustrati e approfonditi nel dibattito parlamentare, riteniamo che la presente proposta di legge possa essere approvata.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia di Crotone comprendente i seguenti comuni: Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Sellia Marina, Sersale, Strongoli, Umbriatico, Verzino. Il comune di Crotone viene eletto a capoluogo di provincia e sede degli uffici tecnici e amministrativi funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali.

ART. 2.

1. Il consiglio provinciale è composto da 20 consiglieri. Il Governo è autorizzato a determinare le nuove circoscrizioni provinciali e i relativi collegi elettorali.

ART. 3.

1. Alla spesa occorrente per l'espletamento dei compiti istituzionali, previsti dalla legge sulle autonomie locali, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno.

2. I Ministri competenti sono autorizzati ad apportare le dovute modifiche.